

RISPOSTA DI ENEL AL

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 430/2019/R/eel

“ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA”

Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n.1901/2019

1. Premessa

Enel condivide gli intenti dell'Autorità di voler adottare misure che incentivino gli operatori di rete ad accelerare al massimo delle loro capacità le attività di ripristino dell'alimentazione ai clienti finali che subiscono interruzioni prolungate o estese anche a seguito di eventi meteo eccezionali quali quelli verificatisi con sempre maggiore frequenza ed intensità negli ultimi anni.

Tali azioni, avviate da ARERA già a partire dal 2015, sono state inserite nel più ampio quadro regolatorio destinato all'incremento della resilienza delle reti che ha visto l'Autorità capofila, insieme alle imprese di distribuzione, nella definizione di criteri e modelli innovativi per l'identificazione degli interventi che non hanno eguali nella regolazione internazionale.

Allo stesso modo Enel condivide pienamente la volontà dell'Autorità di voler assicurare opportune condizioni di tutela degli utenti colpiti da tali eventi meteo estesi e prolungati, prevedendo un adeguato meccanismo di indennizzazione individuale che sia rapportato alla tipologia di cliente interessato e alla natura e durata del disservizio subito.

Ciò nonostante, deve essere rilevato che, in relazione agli eventi per i quali la causa scatenante dell'interruzioni è stata attribuita a forza maggiore, l'Autorità ha introdotto, mediante la Deliberazione 127/2017/R/eel, il principio secondo il quale, decorso un certo periodo di tempo e fatti salvi taluni meccanismi specifici per esonerare gli operatori da una quota parte dell'onere degli indennizzi in caso di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, viene imputata agli operatori stessi una responsabilità oggettiva. Ciò comporta che oneri oggettivi derivanti dall'introduzione di tale soglia temporale sono stati posti direttamente in carico agli operatori anche nei casi in cui l'evento che ha determinato l'interruzione non è di diretta responsabilità degli stessi.

Come noto, la suddetta deliberazione 127/2017/R/eel, è stata annullata dal Tar Lombardia, con la sentenza 1901/2019 del 20 agosto 2019, in accoglimento del ricorso proposto da e-distribuzione S.p.a .

Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare che la sentenza n. 1901/2019 ha disposto l'integrale annullamento della delibera 127/2017, ritenendo che il mancato svolgimento del procedimento di consultazione sia stato tale da viziare irrimediabilmente l'intera disciplina dettata dall'ARERA. Ciò tuttavia non comporta il rigetto degli altri motivi di ricorso in precedenza sinteticamente richiamati, che non sono stati semplicemente valutati perché assorbiti, ma che ad avviso di Enel, restano comunque validi.

Infatti la Deliberazione 127/2017/R/eel è stata impugnata da e-distribuzione non solamente per gli aspetti di natura procedurale relativi al difetto di consultazione, ma anche sulla base di ulteriori profili di merito che segnatamente riguardano:

1. L'attribuzione a carico dei gestori di rete di una forma di responsabilità oggettiva (ammessa, come noto, solo in casi espressamente previsti dalla legge) laddove gli indennizzi per interruzioni di durata superiore alle 72 ore, anche qualora la causa dell'interruzione fosse da attribuirsi a forza maggiore, vengono posti interamente a carico delle imprese senza possibilità di rivalsa sul fondo. Ciò assumendo che in tale lasso di tempo le imprese dovessero comunque essere in grado di reperire i mezzi adeguati al ripristino del servizio. Viene quindi introdotto *de facto* un concetto di forza maggiore "a termine" (i.e. limitata alle prime 72 ore di interruzione, indipendentemente dal permanere di cause di forza maggiore dopo le prime 72 ore di interruzione). A conferma di ciò viene in rilievo la circostanza che la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi ad alto fusto non possa essere considerata come causa esimente.
2. La determinazione, in assenza di un'opportuna fase istruttoria, della soglia delle 72 ore oltre la quale l'onere dell'indennizzo automatico è posto in carico agli operatori di rete;
3. L'innalzamento del tetto massimo degli importi degli indennizzi automatici commisurato a 240 ore, senza che vi sia un limite economico, attribuendo così potenzialmente all'indennizzo un valore sproporzionato rispetto all'effettivo disservizio subito dai clienti.

2. Definizione di nuovi tetti per l'erogazione degli indennizzi automatici per interruzioni prolungate o estese

L'esperienza più che decennale di implementazione dei meccanismi di indennizzazione ai clienti finali per interruzioni prolungate o estese ha consentito una valutazione di tutti i punti di forza e gli aspetti di miglioramento.



È noto che, in linea generale, in presenza ad esempio di nevicate eccezionali, le utenze maggiormente interessate da interruzioni prolungate sono quelle per lo più localizzate nei comuni classificati di bassa concentrazione, più raramente in comuni classificati di media o alta concentrazione e comunque, in zone rurali. Tali utenze spesso non sono di residenza e pertanto potrebbero non avere registrato effettivi disservizi.

Gli indennizzi RIPE vengono erogati invece a tutti i clienti distinguendo solo le modalità di calcolo e gli importi dovuti per le utenze domestiche o “altri usi” in generale, in questo caso parametrizzati sulla potenza disponibile per ciascuna fornitura.

Allo stesso modo per le utenze non domestiche fino a 6 kW non vi è alcuna distinzione tra utenze effettivamente utilizzate (attività artigianali, commercio etc.) e quelle non presidiate in permanenza quali possono essere ad esempio depositi attrezzi in campagna, autorimesse, insegne pubblicitarie etc assimilabili all’illuminazione pubblica. Anche in questo caso una disalimentazione seppure di notevole durata, provoca un disservizio minimale o assente rispetto alle utenze presidiate in permanenza, ma riceve ugualmente un indennizzo RIPE.

Inoltre, come verrà meglio approfondito più avanti, utilizzare come riferimento la potenza impegnata per le utenze non domestiche di maggiore importanza non appare lo strumento più idoneo. Tra queste utenze, infatti, rientrano anche impianti che hanno uno spiccato uso saltuario o addirittura stagionale (es. impianti di irrigazione) per cui, ancora una volta, viene prevista l’erogazione di un indennizzo non commisurato all’effettivo disservizio.

Va tenuto inoltre in conto il fatto che gli indennizzi sono di natura forfettaria e non precludono in ogni caso la possibilità per i clienti di avanzare eventuali richieste di risarcimento per ulteriori danni subiti; pertanto una maggiore selettività riguardo la platea delle utenze potrebbe aiutare a focalizzare l’attenzione su chi ha subito effettivi disservizi.

Con il Documento per la consultazione in oggetto, l’Autorità afferma di aver l’intenzione “di confermare la disciplina degli indennizzi” ai clienti BT e MT che subiscono interruzioni prolungate o estese, già adottata con l’annullata Deliberazione 127/2017/R/eel, aprendo al contempo a possibili migliorie proposte dagli operatori.

Enel ritiene che la revisione della regolazione delle interruzioni prolungate e estese debba tener conto sia delle criticità evidenziate da e-distribuzione in sede di ricorso avverso la Deliberazione 127/2017/R/eel che dell’orientamento espresso dall’Autorità nei DCO 287/2019/R/eel e 457/2019/R/eel di voler ridurre il disavanzo cumulato del fondo eventi eccezionali (FEE), considerando che tali interventi di revisione del meccanismo debbano naturalmente comportare



vantaggi per l'intero Sistema e orientare le priorità di ripristino dei gestori di rete laddove sia effettivamente maggiore il disagio subito dall'utenza per la mancanza di alimentazione elettrica.

In quest'ottica, come verrà anche riportato dalla scrivente società in sede di risposta al DCO 457/2019/R/eel, si condivide la proposta dell'Autorità di voler introdurre un tetto massimo agli importi degli indennizzi erogati a specifiche categorie di clienti, in modo da poter commisurare i suddetti indennizzi all'effettivo disservizio subito ed eventualmente liberare risorse per possibili rimodulazioni per gli altri clienti effettivamente toccati dall'emergenza.

La proposta di Enel di revisione del meccanismo di incentivazione va quindi direzione di orientare l'erogazione degli indennizzi RIPE verso quelle utenze che maggiormente subiscono il disservizio derivante da un'interruzione prolungata o estesa, incentivando allo stesso tempo i gestori di rete a prioritizzare i propri interventi di ripristino verso quelle linee che alimentano un maggior numero di utenze "effettivamente sensibili".

In particolare:

- Con riferimento alle utenze domestiche, gli indennizzi potrebbe essere riservati unicamente alle utenze domestiche residenti;
- Per le utenze diverse da quelle domestiche a potenza ridotta, potrebbe essere effettuata una selezione sulla base della tipologia contrattuale e della potenza impegnata, in modo da poter includere ad esempio quelle utenze relative ad attività artigianali o a piccolo commercio (ad esempio potenze impegnate superiori o uguali a 3 kW e associate ad un contratto con Partita Iva)
- Per le utenze diverse da quelle domestiche con potenza contrattuale più elevata, si potrebbe associare l'indennizzo al valore della potenza media o massima prelevata nel mese precedente, in luogo della potenza disponibile attualmente prevista e che rappresenta in ogni caso la punta massima prelevabile.

In aggiunta a tale clusterizzazione della platea dei clienti indennizzabili, sempre allo scopo di commisurare l'indennizzo ricevuto all'effettivo disservizio subito, si potrebbero riparametrare gli importi degli indennizzi RIPE ai consumi storici.

Inoltre, si fa presente come in futuro, al completamento del piano di sostituzione dei CE 2G, il calcolo degli indennizzi erogabili potrebbe essere determinato, per tutte le tipologie di utenze interessate, in base alla potenza effettivamente prelevata.

Si ritiene opportuno, infine, prevedere una revisione della soglia di 72 ore oltre la quale le interruzioni vengono poste interamente a carico delle imprese anche qualora attribuibili a causa di forza maggiore. Tale soglia, infatti, era stata definita con la Deliberazione 127/2017/R/eel considerando che nel periodo 2012-2015 le interruzioni causate da eventi non imputabili agli operatori sono state risolte entro 72 ore nel 96% dei casi. Tuttavia, alla luce dell'intensificarsi nel numero, nella durata e nell'intensità degli eventi meteo estremi registrato negli ultimi anni, sarebbe opportuno rideterminare tale soglia aggiornando tale tempo medio.

3. Chiarimenti sulle cause esimenti

Nel DCO in oggetto, l'Autorità ha ribadito che le imprese distributrici possano ricorrere ai meccanismi di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentabili dal preposto alla sicurezza sul lavoro o per decisione della pubblica Autorità; durante detti periodi l'onere degli indennizzi agli utenti BT e MT resta a carico del Fondo eventi eccezionali e non degli operatori di rete; si tratta, in altre parole, di una declinazione della forza maggiore.

Tuttavia, la Deliberazione 127/2017/R/eel prevedeva che *“i fattori esogeni segnalati dagli operatori possono costituire motivo di ricorso alla suddetta clausola di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza solo ove siano accertati e documentati motivi di sicurezza ostativi al lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; pertanto, la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi di alto fusto non può essere invocata quale causa esimente”*.

Si ritiene che tale previsione possa dare adito ad interpretazioni restrittive – come è avvenuto nel caso di e-distribuzione – tali per cui, in assenza di una documentazione dell'ente pubblico competente accertante la non praticabilità delle strade, non si potesse procedere alla sospensione dell'interruzione per motivi di sicurezza.

Si ritiene opportuno, quindi, chiarire espressamente in regolazione che il preposto alla sicurezza dell'impresa distributtrice possa dichiarare autonomamente l'impossibilità di eseguire interventi per il ripristino del servizio, tramite un'apposita dichiarazione corredata da prove fotografiche attestanti l'assenza delle condizioni minime per operare in sicurezza¹. Non dovrebbe, quindi, essere previsto l'ottenimento di una valutazione redatta da soggetti terzi attestante l'impossibilità tecnica delle operazioni di ripristino.

¹ Ciò rappresenterebbe, di fatto, una ulteriore fattispecie di forza maggiore documentale.

4. Eventuale recupero degli indennizzi automatici erogati ai sensi della Deliberazione 127/2017/R/eel

La deliberazione 404/2019/R/eel di avvio del procedimento di revisione della regolazione relativa alle interruzioni prolungate o estese ha disposto che le imprese distributrici, fino all'esito del procedimento, debbano astenersi dal recuperare i RIPE erogati ai sensi della deliberazione 127/2019/R/eel. A tal riguardo Enel concorda nel non procedere al recupero diretto presso i clienti finali interessati da interruzioni prolungate o estese nel corso del periodo di vigenza della Deliberazione 127/2017/R/eel degli indennizzi automatici già erogati, tuttavia rileva che, essendo stata la Deliberazione 127/2017/R/eel annullata dal Tar Lombardia non è ipotizzabile una sua “conferma” bensì unicamente l’emanazione, a valle di una nuova attività istruttoria e di nuove valutazioni, di un nuovo provvedimento che non potrà che avere efficacia per il futuro.

Risposte agli specifici spunti di consultazione

Q.1 Quali migliorie potrebbero essere apportate alla disciplina degli indennizzi automatici disegnata dalla deliberazione 127/2017/R/eel, attualmente annullata?

Si rimanda alla proposta di revisione riportata nei precedenti paragrafi del presente documento